

Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- art. 4 - Modalità per lo svolgimento dell'attività
- art. 5 – Prestazioni accessorie
- art. 6 - Dichiarazione di inizio attività
- art. 7 - I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività
- art. 8 - Trasferimento di titolarità
- art. 9 - Trasferimento di sede
- art. 10 - Sospensione e cessazione dell'attività
- art. 11 - Divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 12 - Aspetti igienico-sanitari
- art. 13 - Orari e tariffe
- art. 14 - Vendita prodotti
- art. 15 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature
- art. 15 bis - Conduzione igienica dell'attività
- art. 16 - Superfici minime dei locali
- art. 17 – Disposizioni per attività di tatuaggio e piercing
- art. 18 - Controlli
- art. 19 - Sanzioni
- art. 20 - Norme transitorie
- art. 21 - Validità

TABELLA A - Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
 - a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17/08/2005 n. 174 e della legge 14/02/1963 n. 161 come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17/08/2005 n. 174, fino all'emanazione della relativa legge regionale attuativa;
 - b. estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1 e della Legge Regionale Emilia Romagna 04/08/1992 n. 32 e della Legge Regionale Emilia Romagna 03/03/1993 n. 12;
 - c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05/02/1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16/07/1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11/04/2007 n. 465.
2. Il Regolamento inoltre disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 08/08/1985 n. 443, dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007 n. 40 e dall'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni.

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - b) attività di **barbiere**, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
 - c) attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 04/01/1990, n. 1, della Legge Regionale Emilia Romagna 04/08/1992 n. 32 e della Legge Regionale Emilia Romagna 03/03/1993 n. 12 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista, si intendono:

 - 1.1) per centro di abbronzatura o << solarium >>, quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato;
 - 1.2) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - 1.3) per attività di << disegno epidermico o trucco semipermanente >>, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - 1.4) i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
 - 1.5) per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di << ginnastica sportiva >>, << educazione fisica >>, << fitness >>, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 13;
- l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna 21/02/2005. n. 11;
- l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L.R. Emilia Romagna 19/02/2008 n.2

- d) **tatuaggio**, l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
- e) **piercing**, l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
- f) **Direttore Tecnico** la persona in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività che può identificarsi nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere al Registro Imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 08/08/1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
2. Lo svolgimento dell'attività di **acconciatore**, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 delle legge 17/08/2005 n.174.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale**: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
 - **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: da almeno un socio partecipante all'attività;
 - **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: dal Direttore tecnico.
3. Lo svolgimento dell'attività di **estetista**, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale**: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
 - **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: da almeno un socio partecipante all'attività;
 - **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: dal Direttore tecnico.
4. Gli operatori che svolgono l'attività **di tatuaggio e di piercing**, possono esercitare l'attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Usl e secondo le indicazioni

tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 465 del 11/04/2007.

5. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

art. 4

Modalità per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente. In tal caso è fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di recare con se copia dell'autorizzazione/DIA.
3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3.
4. Qualora le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento, in particolare l'art. 16 << Superfici minime dei locali>>.
5. Sono disciplinate dal presente regolamento, in particolare dall'art.16, le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.
6. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
7. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento.
8. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società.
9. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente Regolamento.
10. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui

al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

art. 5

Prestazioni accessorie

1. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.

art. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;
 - b) il rispetto delle superfici minime dei locali previste dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - c) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - d) il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d'uso dei locali.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata al Comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune.
3. Deve essere comunicato al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
4. L'attività oggetto della dichiarazione di inizio attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune, salvo il caso di subingresso senza modifiche per le quali è ammessa la continuità dell'esercizio dell'attività. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

art. 7

I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività provvede:
 - a) a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.
2. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della DIA, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale.
3. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia

possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 07/08/1990 n.241.
5. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla dichiarazione di inizio attività e della corrispondenza della documentazione presentata a corredo della dichiarazione stessa alle operazioni dichiarate o ultimate a quanto attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione e comunque su un campione individuato da apposito provvedimento comunale.

art. 8

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale così come previsto dagli articoli precedenti del presente regolamento, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare all'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.
4. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatore ed estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

art 9

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, è consentito, previo parere dell'Azienda USL, autorizzare il trasferimento temporaneo di un esercizio espressamente richiesto in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore a un anno.

art. 10

Sospensione e cessazione dell' attività

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività.
4. Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, il Comune considererà cessata l'attività e provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

art. 11

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 8, 4 comma del presente Regolamento;
 - b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
 - c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - d) per abuso della professione.
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 gg dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, il Comune dichiara la perdita di efficacia della DIA.

art. 12

Aspetti igienico-sanitari

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle dichiarazioni di inizio attività per l'apertura, trasferimento e modifiche dell'attività e degli atti amministrativi, all'Azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafica Ditte e per l'attività di vigilanza.
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo art.15, la documentazione trasmessa in allegato alla dichiarazione di cui al precedente art. 6 dovrà contenere:
 - a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'attività;
 - b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;
 - d) Numero massimo degli addetti previsti.

art. 13

Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

art. 14

Vendita prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 114, così come stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/01/1999 e come stabilito dall'art.7 della Legge 04/01/1990 n.1 e dal comma 5 dell'art.2 della Legge 17/08/2005 n.174. Tali spazi attrezzati non possono incidere sulle superfici minime previste per l'attività nell'art. 16 del presente Regolamento.

art. 15

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché le superfici minime stabilite dal successivo art. 16.
2. In tutte le tipologie di esercizio devono essere inoltre rispettati i requisiti igienici dei locali e delle attrezzature descritti nelle Schede Tecniche approvate con deliberazione di Giunta.
3. Le Schede Tecniche approvate sono trasmesse alle Associazioni di categoria più rappresentative per l'informativa agli operatori.

art. 15 bis

Conduzione igienica delle attività

In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le modalità operative descritte nelle schede tecniche approvate con deliberazione di Giunta.

art. 16

Superfici minime dei locali

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.
2. Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi), sono così determinate:
 - a) **Attività di acconciatore** esercitata in locali autonomi che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare)..... mtq. 30
Per ogni unità operativa in più.....mtq.5
 - b) **Attività di acconciatore** esercitata presso altro esercizio..... mtq. 8
 - c) **Attività di estetista** (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata in locali autonomi che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare)..... mtq. 30
Per ogni unità operativa in più.....mtq.6
 - d) **Attività di estetista** (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata presso altro esercizio..... mtq. 8
 - e) **Attività di tatuatore/piercing** esercitata in locali autonomi che occupa una unità operativa ...mtq 20
Per ogni unità operativa in più.....mtq 6
 - f) **Attività di tatuatore/piercing** esercitata presso altro esercizio..... mtq 12
3. Per le attività di acconciatore e le attività di estetista, qualora svolte presso il domicilio dell'esercente, la superficie minima indicata al precedente prospetto è comprensiva di quella relativa ai servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.
4. Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

art. 17

Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing

1. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
2. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
3. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

art. 18

Controlli

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, individuate nelle Schede Tecniche di cui all'art.15.

art. 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, dalla L. R. Emilia Romagna 16/05/1994 n.21 e dall'art 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge 04/01/1990 n.1.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge 17/08/2005 n.174, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 17/08/2005 n.174 medesima.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla Tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato se impresa artigiana.

art. 20

Norme transitorie

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad eccezione dei barbieri a cui si applica il comma 4 del presente articolo, devono adeguarsi ai requisiti igienici dei locali di cui ai precedenti art. 15, art.16 e relative Schede

Tecniche entro cinque anni, fatto salvo l'ottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto validi interventi compensativi che tendano al raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge.

2. Per il rilascio di tali provvedimenti di deroga, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune acquisisce il parere dell'Azienda USL competente e, qualora l'intervento lo richieda, dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. In ogni caso, quando la superficie dei locali sia superiore di almeno 5 mq. al minimo previsto dall'art. 16, o quando sia possibile utilizzando locali accessori, è sempre richiesta la realizzazione di un servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.
4. Chi svolge l'attività di barbiere alla data di entrata in vigore della Legge 17/08/2005 n.174 e intende trasferire di sede la propria attività, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 e i requisiti previsti dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento per le attività di acconciatore. E' consentito il subingresso nell'attività di barbiere a chi è in possesso della qualifica professionale di barbiere.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento comprovato da iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese stanno esercitando in forma esclusiva le seguenti attività:
 - a) trattamenti effettuati per tramite dell'acqua e del vapore
 - b) mansioni di onicotecnicosono tenuti a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
6. Le attività di cui al comma precedente, se non in possesso del prescritto requisito professionale devono acquisirlo:
 - a) trattamenti effettuati per tramite dell'acqua e del vapore entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
 - b) mansioni di onicotecnico 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
7. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, intendono avviare l'attività di tatuatore e di piercing devono frequentare il percorso formativo obbligatorio previsto dall'art. 3, comma 4 del presente Regolamento; mentre coloro che svolgono già tali attività devono frequentarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 21

Validità

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing entra in vigore dal 1 ottobre 2008.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

TABELLA A.**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing**

Genere della violazione	Importo min.	Importo max.
a) Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	80,00	500,00
b) Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
c) Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
d) Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
e) Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	30,00	186,00
f) Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00	500,00
g) Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00	500,00
h) Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
i) Modifica ai locali senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista	80,00	500,00
j) Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A. per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
k) Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della DIA	80,00	500,00
l) Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	70,00	500,00
m) Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del Calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	70,00	500,00
n) Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	70,00	500,00
o) Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	80,00	500,00
p) Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
q) Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00